

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO COMMERCIALE
02	ENTI NON COMMERCIALI
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Ammortamenti - Beni immateriali - Avviamento
04	RISCOSSIONE - Riscossione tramite ruolo
05	RISCOSSIONE - Cessione del credito d'imposta
	AGEVOLAZIONI
07	AGEVOLAZIONI FISCALI
08	Leggi In evidenza
10	Scadenze

ENTI NON COMMERCIALI

Enti del Terzo settore - RUNTS - Istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (DM 26.10.2021 n. 561)

In attuazione dell'art. [30](#) del DM 106/2020, con il DM 26.10.2021 n. [561](#), il Ministero del Lavoro ha fissato al 23.11.2021 la data di operatività del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Trasmigrazione al RUNTS dei dati dei registri delle ODV e delle APS

Dal 23.11.2021 avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS.

Più in particolare, entro i 90 giorni successivi (ossia entro il 21.2.2022), gli uffici delle Regioni e delle Province autonome comunicheranno telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22.11.2021, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione (art. [31](#) co. 1 del DM 106/2020).

Relativamente alle APS nazionali, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli a esse affiliati iscritti alla data del 22.11.2021 al Registro nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro, la comunicazione dei dati al RUNTS avverrà entro il 23.12.2021, ossia entro 30 giorni dall'operatività del RUNTS (artt. [32](#) co. 1 e [33](#) co. 1 del DM 106/2020), mentre l'ulteriore trasferimento delle copie di atto costitutivo e statuto di ciascuna APS nazionale, ai sensi dell'art. [32](#) co. 3 del DM 106/2020, si concluderà entro il 21.2.2022. In tale contesto l'ufficio del Ministero individua gli enti ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti al medesimo registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione del RUNTS relativa alle reti associative.

Ciascun ufficio del RUNTS verifica le posizioni dei singoli enti prendendo in carico le informazioni disponibili sulla piattaforma informatica entro centottanta giorni dalla scadenza dei predetti termini (coincidente con il 20.8.2022). In caso di mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego, resta ferma l'operatività del silenzio assenso.

Dall'operatività del RUNTS, saranno abrogati i registri delle ODV e delle APS ([art. 102](#) co. 4 del DLgs. 117/2017), i quali rimarranno operativi in via transitoria esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al prossimo 22 novembre; in caso di esito favorevole degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS.

Comunicazione al RUNTS dei dati degli enti con qualifica di ONLUS

I dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021 saranno comunicati al RUNTS dall'Agenzia delle Entrate. L'elenco di tali enti sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia e ne sarà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale (art. [34](#) co. 1-2 del DM 106/2020).

Le modalità attraverso cui l'Agenzia effettuerà tali adempimenti saranno definite con separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte delle ONLUS.

Dal giorno di operatività del RUNTS cesseranno le procedure di iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS, la quale rimarrà operativa esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre.

Tale Anagrafe sarà definitivamente soppressa (così come l'intera disciplina delle ONLUS) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui perverrà l'autorizzazione della Commissione europea, prevista dall'[art. 101](#) co. 10 del DLgs. 117/2017.

Presentazione delle domande di iscrizione al RUNTS per enti diversi da ONLUS, ODV e APS

Dal 24.11.2021 gli enti diversi da ONLUS, ODV e APS potranno presentare le istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS autonomamente oppure mediante l'intervento del notaio ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'[art. 22](#) del DLgs. 117/2017.

A tal proposito l'art. [38](#) co. 1 del DM 106/2020 specifica che, nelle more della piena applicabilità delle procedure telematiche, gli enti utilizzano una modulistica uniforme sull'intero territorio nazionale, resa

disponibile attraverso il portale del RUNTS. La presentazione delle istanze viene effettuata secondo le modalità indicate sul medesimo portale, tramite il quale sarà comunicata la data a decorrere da cui le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate.

art. 30 co. 1 DM 15.9.2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 106

art. unico DM 26.10.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 561

Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2021 - "Registro unico nazionale del Terzo settore operativo dal 23 novembre" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 28.10.2021, p. 36 - "Terzo settore, il Registro unico apre le porte dal 23 novembre" - Sepio G. Il

Sole - 24 Ore del 28.10.2021, p. 36 - "Una piattaforma strumento di trasparenza" - Sepio G.

Guide Eutekne - Diritto civile - "Registro unico nazionale del Terzo settore" - Rivetti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 27.10.2021 - "Registro unico del Terzo settore ai nastri di partenza" - De Angelis

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Ammortamenti - Beni immateriali - Avviamento - Somma dovuta dall'agente subentrante alla compagnia assicurativa per l'acquisizione del portafoglio polizze (c.d. "rivalsa") - Criteri di deducibilità (Cass. 25.10.2021 n. 29979 e 29987)

Con due sentenze sostanzialmente coincidenti (25.10.2021 n. [29979](#) e [29987](#)), la Corte di Cassazione si occupa del trattamento fiscale della c.d. "rivalsa agenti", vale a dire la somma corrisposta dall'agente subentrante alla compagnia assicurativa per l'acquisizione del portafoglio polizze in precedenza gestito dall'agente uscente.

Orientamento della Suprema Corte

In via preliminare, i giudici di legittimità osservano che la rivalsa in esame ha un valore parametrato a quello del portafoglio delle polizze acquisite dall'agente subentrante.

Tale circostanza spiega perché il pagamento della rivalsa dell'indennità corrisposta dall'impresa preponente all'agente cessato sia posto a carico dell'agente subentrante, che trae immediata utilità dall'avviamento (cioè dal "portafoglio clienti") del predecessore.

Definita in questi termini la natura civilistica della rivalsa, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa occorre seguire le regole fiscali proprie dell'avviamento. Conseguentemente, il relativo costo è deducibile in misura non superiore a un diciottesimo del valore iscritto nell'attivo del bilancio ([art. 103](#) co. 3 del TUIR).

Posizione dell'Agenzia delle Entrate

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.9.2020 n. 317, la rivalsa dovuta dall'agente subentrante sarebbe deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio, ai sensi dell'[art. 108](#) co. 1 del TUIR.

Nel caso oggetto di interpello, un consulente finanziario ha accettato di assistere un certo numero di clienti della banca mandante, precedentemente gestiti da altri consulenti finanziari, e ha contestualmente assunto l'impegno a corrispondere alla banca stessa un importo in rivalsa pari all'ammontare che la stessa corrisponderà, come indennità di clientela, al consulente finanziario che ha "ceduto" il cliente.

In particolare, le somme versate a titolo di rivalsa costituiscono il prezzo per l'acquisizione della gestione di una parte del pacchetto di clientela facente capo ad un promotore finanziario che si trova in una delle seguenti condizioni:

- in caso di cessazione del rapporto di agenzia;
- in costanza di rapporto di agenzia, in caso di assegnazione in tutto o parte del portafoglio clienti ad uno o più *private banker* subentranti;
- in caso di decesso del *private banker* o nel caso di cessazione del rapporto dovuta a invalidità permanente e totale del *private banker* stesso.

Pertanto, attraverso la cessione in esame, non è trasferita la clientela del promotore finanziario "uscente",

ma solo una sorta di “diritto allo sfruttamento” della stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti della banca mandante, per conto e nell’interesse della quale i promotori concludono contratti.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, non ha potuto trovare accoglimento la soluzione proposta dal contribuente istante, secondo il quale tale onere avrebbe dovuto essere:

- contabilmente, rilevato nella voce B.I.3 dell’attivo dello Stato patrimoniale (“Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”);
- conseguentemente, ai fini del reddito d’impresa, dedotto sotto forma di quote di ammortamento in misura non superiore al 50% del costo (ex [art. 103](#) co. 1 del TUIR).

Orientamento della dottrina e della giurisprudenza

Nemmeno in dottrina e in giurisprudenza è rinvenibile una posizione univoca.

In passato, parte della dottrina ha sostenuto che la rivalsa rappresentava, per l’agente stesso, un bene immateriale deducibile secondo le disposizioni dell’[art. 103](#) del TUIR. In particolare:

- in caso di mandato a tempo determinato, la rivalsa avrebbe dovuto rientrare tra i diritti di concessione e gli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio ([art. 103](#) co. 2 del TUIR) e, quindi, essere deducibile in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto;
- per i mandati a tempo indeterminato, invece, mancando una vera e propria durata contrattuale, la rivalsa sarebbe stata equiparabile all’avviamento ([art. 103](#) co. 3 del TUIR), con conseguente deduzione per diciottesimi.

Tuttavia, la giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Novara 20.10.2017 n. 199/1/17, C.T. Reg. Torino 23.11.2016 n. 1428/5/2016, quest’ultima in materia di imposta di registro) ha escluso che la rivalsa abbia valore di avviamento, atteso che non si concretizza una cessione d’azienda, ma solo il trasferimento della gestione del portafoglio clienti della compagnia di assicurazione (banca).

Altra giurisprudenza ha sostenuto che la rivalsa sarebbe un onere interamente deducibile nell’anno del relativo sostenimento (C.T. Reg. Torino 15.4.2015 n. 391/24/15).

Profili IRAP

L’assimilazione della rivalsa agenti all’avviamento, così come sostenuto dalla Cassazione, rende incerto il trattamento dell’onere anche ai fini IRAP.

Infatti, in capo alle società di capitali e agli enti commerciali (nonché ai soggetti IRPEF che hanno optato per la determinazione del valore della produzione in base al bilancio), l’avviamento è deducibile in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall’imputazione del costo stesso a Conto economico ([art. 5](#) co. 3 del DLgs. 446/97).

La norma in esame è applicabile a tutte le imprese, anche a quelle che non redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (circ. informativa Consorzio studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo 7/2008, § 4.2.8, e circ. Agenzia delle Entrate 50/2008, § 3.1).

In pratica, con riferimento a tale “bene immateriale”, si assiste a una deroga al principio di “presa diretta” della base imponibile IRAP dal bilancio. Aderendo all’orientamento della Suprema Corte, resta quindi da capire se la rivalsa agenti sia deducibile per diciottesimi anche ai fini del tributo regionale oppure se continui a prevalere il dato di bilancio, laddove il periodo di ammortamento contabile non coincida con quello fiscale.

art. 103 co. 3 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 108 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Cass. 25.10.2021 n. 29979

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Agenti e rappresentanti" - Alberti P.

Il Sole - 24 Ore del 26.10.2021, p. 35 - "Rivalsa dell’agente di assicurazione considerata come l’avviamento" - Ambrosi L.

RISCOSSIONE

Riscossione tramite ruolo - Novità del DL 146/2021 (c.d. DL "fiscale") (FAQ Agenzia delle Entrate - Riscossione del 22.10.2021)

La dilazione dei ruoli disciplinata dall’[art. 19](#) del DPR 602/73 è stata interessata dalla legislazione emergenziale dovuta al virus COVID-19.

Trattasi di normativa mutata nel tempo ed oggetto di continue proroghe che, per essere compresa, richiede un'attenta disamina della menzionata stratificazione normativa, culminata con il DL [146/2021](#). Occorre inoltre combinare l'[art. 68](#) co. 2-ter del DL 18/2020 con l'[art. 13-decies](#) co. 3-5 del DL 137/2020.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante FAQ pubblicate il 22.10.2021, ha fornito importanti spunti sul tema.

Dilazioni in essere all'8.3.2020

Le rate, per effetto dell'[art. 68](#) del DL 18/2020, sono state sospese dall'8.3.2020 al 31.8.2021, quindi avrebbero dovuto essere pagate per intero entro il 30.9.2021.

Per effetto del DL [146/2021](#), si è prevista:

- la postergazione del termine per il pagamento di tutte le rate al 31.10.2021 (che slitta al 2.11.2021);
- l'elevazione da 5 a 18 del numero di rate non pagate (anche non consecutive) a seguito del quale si verifica la decadenza dalla dilazione.

Occorre quindi corrispondere un numero di rate sufficiente per evitare la decadenza.

Dilazioni domandate dall'8.3.2020 al 31.12.2021

Le FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione precisano che il pagamento di tutte le rate sospese sarebbe dovuto avvenire entro il 30.9.2021.

Si decade con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.

Altresì in questa ipotesi, occorre corrispondere un numero di rate sufficiente per evitare la decadenza.

La dilazione viene concessa automaticamente per importi sino a 100.000,00 euro (e non 60.000,00 euro come per le dilazioni ordinarie). Volendo essere precisi, ciò opera per le dilazioni domandate dal 30.11.2020.

Dilazioni domandate dal 30.11.2020 al 31.12.2021

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.

Inoltre, la dilazione viene concessa automaticamente per importi sino a 100.000,00 euro (e non 60.000,00 euro come per le dilazioni ordinarie).

Dilazioni decadute all'8.3.2020

E' possibile essere riammessi presentando domanda entro il 31.12.2021.

Non occorre, a tal fine, pagare le rate insolute.

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.

Dilazioni domandate dall'1.1.2022

Operano, salvo futuri cambiamenti, le norme ordinarie dell'[art. 19](#) del DPR 602/73.

Quindi, si decade con il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

La dilazione viene poi concessa in automatico per debiti sino a 60.000,00 euro; per i debiti superiori bisogna dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria.

art. 1 DL 21.10.2021 n. 146

art. 2 DL 21.10.2021 n. 146

art. 3 DL 21.10.2021 n. 146

Il Quotidiano del Commercialista del 23.10.2021 - "Decadenza con 18 rate solo per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020" - Cissello

Il Sole - 24 Ore del 23.10.2021, p. 24 - "Cartelle a rate, termini riaperti non per tutti" - Lovecchio Italia

Oggi del 23.10.2021, p. 23 - "La riscossione torna al passato" - Bongi

Scheda n. 1340.01 in Agg. 10/2021 - "Novità del "decreto fiscale" (DL 21.10.2021 n. 146)" - AA.VV. Guide

Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Coronavirus" - Cissello A.

RISCOSSIONE

Cessione del credito d'imposta - Cessione delle eccedenze IRES nell'ambito del gruppo - Stabile organizzazione di una controllata estera - Ammissibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.10.2021 n. 743)

L'Agenzia delle Entrate ha espressamente ammesso alla procedura "semplificata" di cessione infragruppo

delle eccedenze IRES di cui all'[art. 43-ter](#) del DPR 602/73 un gruppo in cui il soggetto cedente è la stabile organizzazione italiana di una società per azioni francese, a sua volta controllata dalla capogruppo, anch'essa transalpina.

Caso oggetto di interpello

Il gruppo oggetto dell'interpello è strutturato su due catene parallele:

- la controllante Gamma è una società anonima di diritto francese (non residente ai fini fiscali in Italia);
- la capogruppo Gamma detiene, da un lato, il controllo di una società Beta, anch'essa società per azioni di diritto francese, che a sua volta ha una stabile organizzazione in Italia; Gamma controlla, poi, una società BV olandese, la quale controlla una società operativa italiana.

La cessione delle eccedenze IRES, per cui si indaga l'accesso alla disciplina prevista dall'[art. 43-ter](#), avviene tra:

- la stabile organizzazione italiana della società di diritto francese Beta, in qualità di cedente;
- la società italiana, controllata indirettamente dalla capogruppo, in qualità di cessionaria.

Al riguardo, la risposta a interpello ricorda, in primo luogo, che l'applicabilità della disciplina in argomento è subordinata all'appartenenza del cedente e del cessionario allo stesso "gruppo fiscale".

Soggetto controllante

In merito alla natura del soggetto che esercita il controllo, precisa l'Agenzia, può trattarsi di una società non residente, ovvero di una società francese come nel caso prospettato.

Soggetti controllati

Per le controllate (cedenti o cessionarie del credito) assume rilevanza la forma di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Ad avviso dell'Agenzia, nella situazione in esame tale requisito sarebbe verificato, in quanto:

- le potenziali cessionarie controllate sono tutte società di capitali di diritto italiano;
- la cedente controllata è una stabile organizzazione in Italia di una società anonima di diritto francese: dal momento che, prosegue l'Agenzia, la stabile organizzazione non è dotata di una propria personalità giuridica, la stessa assume (a questi specifici fini) la forma giuridica della società francese di cui essa risulta emanazione; quest'ultima, come anche ricordato dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.9.2016 n. [40](#) in tema di consolidato nazionale (richiamata nella risposta a interpello) si considera equipollente a una società di capitali italiana.

Requisito del controllo

Da ultimo, in merito al requisito del controllo - diretto o indiretto - che deve sussistere tra controllante e controllata, l'Agenzia evidenzia come il tenore letterale della norma non escluda che il controllo indiretto possa essere esercitato per il tramite di più soggetti interposti, anche se non residenti in Italia, purché equipollenti, nella forma giuridica, alle società di capitali; tale requisito, secondo l'Agenzia, sussiste anche nel caso in cui, come quello di specie, nella catena di controllo figurino una società BV di diritto olandese.

Stabile organizzazione come parte integrante della società

Pur se la questione non è stata affrontata dalla risposta n. [743/2021](#), i principi ivi contenuti dovrebbero consentire, a maggior ragione, l'accesso alla procedura di cui all'[art. 43-ter](#) del DPR 602/73 nei casi in cui la cedente fosse la stabile organizzazione della capogruppo (quindi, non cedente controllata, ma cedente controllante), in quanto per il soggetto controllante la norma non pone particolari vincoli di forma societaria (anzi, il soggetto di vertice può essere anche un soggetto non societario); in tal caso, si dovrebbe ritenere che la cessione infragruppo semplificata dovrebbe prescindere dalla verifica di un'eventuale equipollenza della forma giuridica della capogruppo con quella delle società di capitali italiane.

art. 43 ter DPR 29.9.1973 n. 602

Risposta interpello Agenzia Entrate 27.10.2021 n. 743

Il Quotidiano del Commercialista del 28.10.2021 - "Cessione semplificata delle eccedenze IRES anche per la S.O." - Corso - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 28.10.2021, p. 39 - "Eccedenze cedibili con la controllante estera" - Germani A.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per il settore tessile e della moda ex DL 34/2020 - Comunicazione per la fruizione - Termini (provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293378)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. [293378](#) sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle comunicazioni per fruire del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ai sensi dell'[art. 48-bis](#) del DL 34/2020).

Diviene così quasi completo il quadro dell'incentivo in esame, dal momento che:

- con il DM [27.7.2021](#) sono stati individuati i relativi beneficiari;
- con il provv. 11.10.2021 n. [262282](#), è stato approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni.

Tuttavia, la fruizione del beneficio sarà consentita solo in seguito all'autorizzazione da parte della Commissione europea, ad oggi non ancora intervenuta.

Ambito applicativo dell'agevolazione

In base alla citata disposizione, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d'imposta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (come individuati dal citato DM 27.7.2021);
- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari") e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari");
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'[art. 92](#) co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione.

Inoltre, ai fini dell'incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è:

- riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l'anno 2021, e 150 milioni di euro, per l'anno 2022;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (pertanto, per i soggetti "solari", i crediti d'imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022).

In ogni caso, l'utilizzo in compensazione sarà possibile solo a seguito dell'autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

Adempimenti per la fruizione del credito d'imposta

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, il cui modello, con le relative istruzioni, è stato approvato dal citato provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2021 n. [262282](#).

Tramite il modello di comunicazione, i beneficiari del credito d'imposta:

- rendono noto all'Agenzia delle Entrate l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili;
- rilasciano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche;

- (solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000,00 euro) dichiarano di essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[art. 1](#) co. 52 della L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste) oppure che, ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C del modello stesso sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli [artt. 85](#) e [91](#) co. 5 del DLgs. 159/2011.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.):

- dal 29.10.2021 al 22.11.2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari");

- dal 10.5.2022 al 10.6.2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari").

A seguito della relativa presentazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Determinazione della percentuale del credito effettivamente fruibile

Dopo aver ricevuto le comunicazioni con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione e, in ogni caso, solo dopo la citata autorizzazione comunitaria.

art. 48 bis DL 19.5.2020 n. 34

art. 92 DPR 22.12.1986 n. 917

Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021 n. 293378

Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2021 - "Definiti i termini per le domande per il credito d'imposta per tessile e moda" - Redazione

Guide Eutekne - Contabilità e bilancio - "Rimanenze di magazzino" - Fornero L.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 8.9.2021 N. 230686

AGEVOLAZIONI

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS - Contributo a fondo perduto per attività in Comuni con santuari religiosi - Modalità e termini di presentazione delle istanze

In attuazione dell'art. 59 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, come modificato dall'art. 1 co. 87 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e dall'art. 1 co. 11 del DL 22.3.2021 n. 41 conv. L. 21.5.2021 n. 69, con il presente provvedimento sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche svolte nei centri storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi.

Comuni interessati

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni:

- ove sono situati santuari religiosi;
- con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016.

L'elenco dei Comuni interessati è riportato nelle istruzioni al modello di istanza, approvato dal presente provvedimento.

Divieto di cumulo

Qualora un soggetto abbia già presentato l'istanza e percepito il contributo per gli esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471, può accedere al contributo in esame limitatamente ai Comuni diversi da quelli indicati nella precedente istanza.

Riduzione del fatturato

Il contributo a fondo perduto in esame spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei suddetti Comuni, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei suddetti Comuni.

Soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.7.2019

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione di riduzione del fatturato, in relazione ai soggetti che hanno iniziato l'attività:

- nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi;
- nel periodo dall'1.7.2019 al 30.6.2020.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Tale percentuale è pari al:

- 15%, per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 400.000,00 euro e fino a un milione di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori a un milione di euro.

Il contributo:

- è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Presentazione delle istanze

L'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto in esame deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet della stessa Agenzia;
- direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- nel periodo dal 9.9.2021 all'8.11.2021.

Nel suddetto periodo è possibile:

- presentare una nuova istanza sostitutiva della precedente;
- presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, che comporta la rinuncia totale al contributo.

Determinazione del contributo

L'Agenzia delle Entrate determina l'importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dello stanziamento di spesa previsto, definisce la percentuale dell'eventuale riparto.

Erogazione del contributo

Il contributo spettante viene erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente

Scadenze della settimana

30 ottobre 2021, Sabato *

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

31 ottobre 2021, Domenica *

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre luglio-settembre per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Assegni familiari

Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare all'INPS la domanda per la concessione dell'assegno temporaneo per i figli minori, a decorrere dall'1.7.2021 e fino al 31.12.2021

Canone RAI

Persone fisiche - Termine per il pagamento della quarta rata trimestrale, con il modello F24, del canone 2021, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Professionisti iscritti alla Gestione separata, in possesso dei previsti requisiti - Presentazione telematica all'INPS della domanda per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l'anno 2021

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta di bollo

Soggetti che assolvono l'imposta in modo virtuale - Versamento, mediante il modello F24, della rata bimestrale

Imposta sostitutiva sui finanziamenti

Soggetti "solari" che effettuano operazioni di finanziamento - Versamento seconda rata di acconto, pari al 55% dell'acconto dovuto per l'anno in corso, corrispondente al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto

Imposte dirette

Imprese che assumono lavoratori detenuti - Termine per presentare all'Istituto penitenziario convenzionato l'istanza di concessione del previsto credito d'imposta che si intende fruire per l'anno successivo

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Termine presentazione telematica della comunicazione per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nell'anno in corso

Soggetti abilitati alla trasmissione telematica - Invio all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770/2021)

Sostituti d'imposta - Termine per la regolarizzazione, mediante il ravvedimento operoso, delle violazioni relative all'infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute o imposte sostitutive degli scorsi anni

Sostituti d'imposta - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2021 (eventualmente suddiviso in tre parti)

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le Certificazioni Uniche 2021 che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi all'anno precedente dei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, riguardanti il c.d. "monitoraggio fiscale esterno"

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre luglio-settembre e per pagare le suddette provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre luglio-settembre

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre luglio-settembre, senza fattura elettronica

Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre e versamento della relativa imposta

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

01 novembre 2021, Lunedì *

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

02 novembre 2021, Martedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Contributi previdenziali Casse professionali

Professionisti in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare alla Cassa di iscrizione la domanda per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2021

Imposte dirette

Grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria causa COVID - Termine, entro le ore 12.00, per la presentazione telematica a Invitalia delle domande di finanziamento agevolato per piani di rilancio, fino ad esaurimento risorse

Società di medie dimensioni colpite dalla pandemia, che hanno effettuato aumenti di capitale a pagamento dal 20.5.2020 al 30.6.2021 - Termine presentazione istanza all'Agenzia delle Entrate per il previsto credito d'imposta

Tributi, contributi e altre entrate

Tutti i soggetti - Termine per effettuare il versamento delle rate sospese dall'8.3.2020 al 31.8.2021, in relazione a piani di dilazione di cui all'art. 19 del DPR 602/73 in essere all'8.3.2020

03 novembre 2021, Mercoledì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate nel periodo contabile (bimestre) precedente

04 novembre 2021, Giovedì

Imposte dirette

Imprese, professionisti, enti non commerciali - Termine comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dall'1.6 al 31.8.2021 ammissibili al credito d'imposta per sanificazione e dispositivi di protezione

05 novembre 2021, Venerdì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di ottobre

Altre scadenze

08 novembre 2021, Lunedì

Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici turistici di Comuni con santuari religiosi - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza per l'apposito contributo a fondo perduto

Persone fisiche maggiorenni - Termine iniziale per prenotare i servizi termali presso uno stabilimento registrato presso l'apposita piattaforma gestita da Invitalia, per beneficiare di uno sconto sul prezzo (c.d. "bonus terme")

10 novembre 2021, Mercoledì

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti abilitati - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2021 integrativi e dei modelli 730-4 integrativi

CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale - Consegna al contribuente della copia del modello 730/2021 integrativo elaborato

11 novembre 2021, Giovedì

INAIL

Imprese ed ETS - Termine, dalle ore 11.00 alle ore 11.20, per inviare in via telematica le domande di contributo per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*